



27015 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza pubblica
del 12.4.2011

Sentenza n. 1107/2011

Reg. gen.

n.41958/2011

composta dai signori

dott. Secondo Libero Carmenini
dott. Domenico Gallo
dott. Giuseppe Bronzini
dott. Mirella Cervadoro
dott. Giovanna Verga

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da _____ nato a Vibo Valentia il _____
avverso la sentenza della Corte di appello di
Milano del 15.6.2010

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza,
dal consigliere Giuseppe **Bronzini**.



Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Udito il difensore avv.to che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.6.2010 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Como di condanna del ricorrente alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 580,00 di multa per rapina, lesioni e porta di arma.

I fatti sono pacifici e la responsabilità non è contestata in ricorso. Il ricorrente risulta aver sparato all'indirizzo della parte offesa dopo avere sottratto la somma di euro 650,00.

La Corte territoriale riteneva congruamente motivata la decisione del primo giudice di non ammettere la chiesta consulenza tecnica diretta ad accertare la capacità di intendere e volere de in quanto dalla documentazione in atti emergeva che le problematiche psichiatriche di cui era risultato affetto il ricorrente non coinvolgevano la sfera intellettuale e volitiva; le stesse dichiarazioni rese dal GUP di ricostruzione dei fatti e della finalità dell'azione dimostravano la lucidità del ricorrente che aveva attentamente pianificato l'azione tanto da essersi fatto ricoverare in altro ospedale per trovarsi una giustificazione.

Ricorre l'imputato che osserva che la documentazione medica prodotta, anche proveniente da istituti penitenziari, attestava una grave forma di impulsività del ricorrente, registrato come inquieto e molto nervoso. Pertanto



sussistevano ampiamente i presupposti per il denegato accertamento peritale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, stante la sua infondatezza, non può essere accolto.

Nel motivo si sviluppano censure di fatto avendo la Corte territoriale ampiamente e congruamente motivato in ordine all'inidoneità della documentazione prodotta e dei richiami alle difficoltà psichiche sofferte dal ricorrente a giustificare la chiesta consulenza tecnica. Si è infatti osservato che tali difficoltà non comprovano in alcun modo che le capacità intellettive e volitive del ricorrente siano state indebolite o menomate. Anzi la accurata programmazione del fatto e la ricostruzione offerta dal ricorrente dimostrano in punto di fatto l'esatto contrario. Questa Corte ha infatti precisato che "la sindrome ansioso depressiva non è causa di esclusione dell'imputabilità, dovendo escludersi si tratti di una infermità in grado di incidere sulla capacità di intendere o di volere" (cass. n. 44045/2008) , per cui i riferimenti nell'ultima parte del ricorso allo stato di inquietudine in cui versava il ricorrente non appaiono rilevanti per il *thema decidendum*. Le allegazioni sono pertanto anche generiche perché non dimostrano affatto che il ricorrente non fosse



capace di intendere e di volere, ma solo che lo stesso fosse nervoso ed inquieto, il che è ben altra cosa.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12.4.2011

Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe Bronzini)

Il Presidente

